

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 178

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza

CONTRO IL SENATORE

RAFFAELE RUSSO

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia
(CONSO)

il 22 giugno 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 22 giugno 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza di cui agli artt. 2 e segg. della legge n. 575 del 1965 (come modif. dalla legge n. 646 del 1982).

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

1

*PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI NAPOLI
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
IL PUBBLICO MINISTERO*

proc. n. 47/33 R.G.M.P.

Al sig. PRESIDENTE del SENATO della REPUBBLICA

R O M A

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 68 Cost., 343 e 344 c.p.p., si chiede l'autorizzazione a procedere contro:

RUSSO Raffaele, n. a Pomigliano d'Arco il 4.8.39,
Senatore della Repubblica

per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza di cui agli artt. 2 e segg. l. 575/65 (come modif. dalla l. 646/82).

Si allega a tale scopo copia degli atti processualmente utili.

Quest'Ufficio ritiene che l'autorizzazione a procedere di cui alla normativa citata debba esser richiesta anche nel caso di procedura per misura di prevenzione, pur se non esplicitamente prevista per tale fattispecie, sulla base delle seguenti considerazioni.

Va premesso che l'art. 343 c.p.p. sembra limitare il proprio ambito di applicabilità al solo procedimento penale, indicando esplicitamente i momenti dello stesso nei quali la richiesta dev'essere avanzata; mentre nulla prevede per il procedimento in prevenzione (che sembra così da tale ambito dover restare escluso).

A ciò si aggiunga che l'art. 68 Cost., nel delineare l'istituto dell'autorizzazione a procedere, sembra limitarlo negli stessi sensi ("Nessun membro del Parlamento può esser sottoposto a **procedimento penale** senza l'autorizzazione...")

Ancora, costituendo l'art. 68 un momento eccezionale di limitazione di un principio generale di eguaglianza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei cittadini dinnanzi alla legge (art.3 Cost.), sembrerebbe trovare applicazione l'art. 14 delle cd. preleggi, secondo cui "le leggi che fanno eccezione a regole generali od altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati".

E tuttavia a diversa conclusione si deve pervenire ove si tengano presenti le seguenti, ulteriori considerazioni:

- 1) essendo in formale conflitto, nella fattispecie in esame, due principi di rango costituzionale quali quelli previsti dall'art. 3 e dall'art. 68 Cost., può senz'altro trovare analogica applicazione il criterio interpretativo previsto dall'art.15 c.p., secondo cui la norma speciale (art.68) deve prevalere su quella generale (art.3 Cost.; art. 3 c.p.);
- 2) è costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che l'art. 68 intende "escludere tassativamente che il Magistrato possa rivolgere la sua potestà coercitiva contro coloro che appartengono alle assemblee parlamentari... il parlamentare dev'esser sottratto, nell'esplicazione delle sue funzioni, a limitazioni ed ostacoli da parte di poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere carattere d'interferenza nello svolgimento della funzione dell'organo sovrano" (sent. n.9 del 1970, pres. Branca). E non può revocarsi in dubbio che l'irrogazione della misura di prevenzione sia espressione della "capacità coercitiva" del giudice penale; e comporti di fatto una limitazione -sia pure parziale- della libertà personale, in grado d'interferire con il pieno svolgimento del mandato parlamentare.

*****+

In relazione al merito della vicenda si osserva.

La premessa della presente proposta va individuata nel procedimento penale n.6386/R/91 a carico di FORIA Nicola + 22, relativo ad una serie di condotte penalmente rilevanti di abuso da parte di Russo Raffaele, sindaco di Pomigliano d'Arco, e della Giunta da lui presieduta, poste in atto in favore di persone e ditte tutte orbitanti nella sfera di disponibilità di persone legate al capo della camorra locale FORIA Salvatore. Tale procedimento allo stato risulta sospeso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, dr. Viparelli, in attesa che venga esaminata la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del RUSSO da parte del P.M. in data 29.1.93 (peraltro, dalla presente procedura risulta stralciata la posizione del RUSSO, come da separato provvedimento).

In particolare il p.m. ha contestato a FORIA Nicola, CERVONE Domenico, RUSSO Raffaele, BOSCATO Giuseppe

l'erogazione di somme in favore di società di calcio del FORIA in contrasto sia con le regole procedurali sia con gli interessi sostanziali dell'amministrazione. Tale condotta risulta essersi concretizzata in numerose delibere di favore, come da allegata copia della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata a carico del RUSSO come sopra indicata

Osserva a proposito del delitto sub a) della rubrica il P.M. che "l'episodio si presenta ricco di circostanze molto significative. Necessita la descrizione dell'antefatto: la s.s. Pomigliano Paciano, allo specifico fine di partecipare al campionato di calcio -serie Promozione, acquista il titolo federale della soc. Viribus Unitis, con sede in Somma ves. Dunque la S.S. Pomigliano Paciano e la Viribus Unitis divengono in realtà un unico sodalizio e la conservazione iniziale (fino al Luglio 1990) della seconda denominazione è dovuta a vincoli espressi dall'ordinamento sportivo.

In data 9/10/89 Foria Nicola, quale presidente della S.S. Pomigliano Paciano, avanza istanza all'amministrazione comunale nella quale, espressamente denunciando l'acquisto del titolo dell'altra società citata - peraltro indicando una somma non rispondente al vero, in quanto ammontante a £.40.000.000 anziché £.15.000.000 (cfr.verbale ass.inf.Milano Giuseppe dell'11/11/91 e interr. dello stesso Foria Nicola del 15/11/91) - chiede un contributo di £. 100.000.000 sulla base di un generico prospetto delle spese sostenute. L'istanza non viene accolta per i motivi esplicitati dal Sindaco durante il suo interrogatorio: "perchè ben sapevamo chi fosse il Foria e non volevamo erogare a persone di tal fatta somme dell'amministrazione".

Le ragioni esposte dal p.u. trovano puntuale conferma nell'informativa dei CC che evidenzia come il Foria sia associato al clan camorristico omonimo, diretto dal fratello (come meglio si dirà). Seguiva formale provvedimento di rigetto, con cui la Giunta rifiutava il contributo. Un esponente di essa, però, vale a dire l'assessore Leone, dava a Cervone Domenico Antonio, responsabile del settore giovanile della società calcistica, anch'egli per il vero denunciato per associazione mafiosa, il suggerimento di evitare che in calce alla richiesta di finanziamento comparisse il nome Foria, finalizzando in richiesta l'erogazione all'attività dei giovani calciatori organizzata proprio da Cervone Domenico Antonio (cfr. verbale interr. Cervone del 15/11/91).

Accade allora che l'istanza così "concertata" venga presentata in data 27/1/90 e in essa il Cervone, chiaramente giocando sull'equivoco della doppia denominazione dell'unica società sportiva e facendo uso di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carta stavolta non intestata (a differenza di quanto avvenuto per la richiesta a firma del Foria), si firmi quale presidente della Viribus Unitis (anzichè della Pomigliano Paciano), qualità da lui mai assunta. Tiene però a specificare che l'eventuale sovvenzione è diretta alla partecipazione ai campionati giovanili. A questo punto, relatore il Sindaco, i componenti della G.M., unanimi, votano la delibera n.228 del 9/3/90 in cui attribuiscono la somma di £.50.000.000 alla società Viribus Unitis.

Con riferimento più analitico alle indagini svolte, va evidenziato che l'assessore Sibilio ha prodotto a quest'Ufficio una seconda versione della medesima delibera, anch'essa recante il n.228 e la data del 9.3.90 -allegata in atti- firmata dal Sindaco e dall'assessore anziano: tale replica differisce inspiegabilmente da quella precedentemente esaminata quanto ad ente destinatario ed a motivazione principale dell'erogazione. Mentre in una si delibera, infatti, in favore della "soc. Pomigliano calcio", nell'altra il contributo è destinato alla "soc. Viribus Unitis"; in una si motiva l'erogazione con le spese sostenute per l'acquisto del titolo "Viribus Unitis"; nell'altra con l'organizzazione di attività strettamente giovanili. La doppia delibera fornisce ulteriore obiettiva prova dell'escamotage attuato, del quale fu pienamente complice l'amministrazione, ed in particolare il Sindaco e l'ass. Boscato, i quali firmarono lo schema di delibera -prodotto dal Sibilio- a favore della soc. "Pomigliano Calcio" e per l'acquisto titolo Viribus Unitis); elementi questi indicati nell'istanza avanzata dal Foria, e non nella successiva del Cervone. Si vuole in sostanza evidenziare che nello stesso giorno in cui si effettuò l'erogazione al Cervone, il Sindaco e l'assessore Boscato avevano firmato il contributo a favore del Foria: evidentemente, solo perchè si resero conto della gravità della circostanza, fecero redigere una definitiva, diversa e successiva delibera a favore del Cervone, occultando quella precedente.

Del resto è lo stesso relatore del provvedimento, il Sindaco RUSSO, ad ammettere la conoscenza del fatto che le denominazioni Pomigliano calcio e Viribus Unitis, relative alle società istanti, si riferissero alla stessa soc. sportiva".

Si è in presenza di un chiaro e doloso sviamento della funzione tipica dell'atto amministrativo, essendosi in buona sostanza perseguito un intento diverso da quello manifestato a favore del Foria, tramite la persona del Cervone. E i soggetti citati da ultimi, sono, guarda caso, soci in affari nella Edil Lavoro, persona giuridica ritenuta dai CC espressione del consorzio camorristico Foria.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va fatto presente che la delibera in argomento fu assunta con i poteri del Consiglio Comunale, pur avendo ad oggetto argomenti che nell'azione amministrativa cedono per urgenza ad altri ben più gravi che lo svolgimento di attività sportive private; nessuna istruzione della pratica vi fu in specie circa le spese affermate dal soggetto richiedente, pur trattandosi dell'attribuzione di una somma non certo irrilevante.

Il Leone è poi deceduto.

Continua il P.M., in relazione al capo b) della richiesta:

Va premesso che La Montagna Luigi, è un operaio tessile nominato presidente il 28/6/90 di una società sportiva nel cui bilancio le sole spese superano i 250.000.000 (!).

Il giorno 7/3/91 la G.M. di Pomigliano d'Arco erogava un contributo alla S.S. Pomigliano ammontante a £.20.000.000. Il contributo veniva concesso ancora una volta senza condurre alcuna istruttoria sulla veridicità delle affermazioni del richiedente, in special modo quelle relative all'evidenziato preventivo di spesa nel quale non è traccia alcuna dei proventi dell'attività, come fosse pacifico che la società beneficiaria non avesse scopo di lucro. Al contrario, proventi vi erano e sono almeno quelli dichiarati dal La Montagna in sede di interrogatorio siccome legati alla vendita di circa 800 tessere di abbonamento per ciascuna stagione calcistica e di circa 200 biglietti per singola gara. L'erogazione non appare neppure in linea con la delibera del C.C. in data 24/1/91, adottata in attuazione dell'art.12 della legge 241/90. Quest'ultima delibera rappresenta la normativa-quadro per l'assegnazione di contributi e, agli artt.VII e VIII, stabilisce che tra i presupposti dell'assegnazione vi è la mancanza di scopi di lucro nel destinatario. Va aggiunto, altresì, che nemmeno furono attuati gli adempimenti preventivi di cui all'art.VII di detto regolamento, finalizzati alla divulgazione dei criteri e delle somme disponibili per l'elargizione delle erogazioni: adempimenti costituiti da una sorta di "bando" pubblicizzante la possibilità di accedere ai contributi, la cui assenza mirava indubbiamente a favorire l'unica società in quel periodo istante. Venne quindi meno la prevista "gara" tra gli interessati le cui istanze sarebbero dovute pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno (entro il successivo 31 marzo sarebbe stata deliberata la concessione).

Priva di pregio è la tesi difensiva secondo la quale la richiamata normativa non era in vigore alla data della sovvenzione. Infatti, l'art.XIV del regolamento prevede l'entrata in vigore dello stesso dopo la sua

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adozione da parte del C.C..Ebbene, come emerge dalla certificazione apposta in calce alla delibera, la stessa è divenuta esecutiva il 25/2/91, essendo decorsi i venti giorni dalla ricezione, senza rilievi, da parte del CO.RE.CO..Da tale data le relative disposizioni erano vincolanti; pertanto entro il termine massimo del 25/3/91 la G.M. avrebbe dovuto "pubblicizzarne l'argomento" come imponeva di fare l'art. VII. Tutto ciò non accadde: il 7/3/91, sulla base della sola istanza di erogazione, il contributo fu concesso.

Per quanto poi attiene al requisito dell'assenza di fini di lucro, lo stesso non appare soddisfatto. Non vale a smentire l'assunto la tesi difensiva che si richiama allo statuto speciale delle società sportive, in particolare agli artt. 10 legge 91/81 e 32 d.p.r. 157/86, il combinato disposto dei quali escluderebbe il perseguimento di finalità lucrative per i sodalizi sportivi. Lo scopo di lucro cui allude la citata normativa-quadro di fonte consiliare ha senz'altro un'accezione ristretta e diversa da quella fatta propria dal legislatore sportivo e, in genere, dall'ordinamento giuridico. Conferma il distinguo operato da quest'Ufficio la lettura dei lavori preparatori della delibera n.23 del 24/1/91 dalla quale emerge con molta evidenza che la vendita di biglietti e abbonamenti, sia pure allo scopo di autofinanziamento, avrebbe dovuto escludere la possibilità di sovvenzione dei soggetti praticanti le citate alienazioni.

In ogni caso l'abuso è comunque sostanzialmente, come evidenziato nella definitiva formulazione del capo di imputazione, dall'erogazione del contributo in mancanza di alcuna verifica circa l'effettività dell'assenza di fini di lucro; verifica che doveva necessariamente consistere nel controllo della destinazione degli eventuali utili derivanti dall'attività. L'illegittimità del finanziamento in contestazione si completa in ogni caso attraverso l'accertamento della mancanza di un presupposto generale di carattere soggettivo: la certificazione antimafia del destinatario. Non v'è in proposito alcuna esimente prevista dalla legge, come invece sostenuto dalla difesa; invero, ai fatti deve ritenersi applicabile la disciplina entrata in vigore il 19/3/90 con la legge n.55 di modifica della 575/65. L'art.10 sexies comma 7 introdotto da tale normativa ["per la concessione di contributi...il cui valore non supera i cinquanta milioni di lire"] prescrive che la certificazione prefettizia sia semplicemente sostituita da una dichiarazione di notorietà a cura del soggetto beneficiario dall'ente pubblico: ciò che certo non è avvenuto nelle circostanze di cui si discute.

Conclusione diversa da quella per cui l'atto della G.M. ha avuto come unica ragione l'intento di procura-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re un vantaggio patrimoniale al La Montagna non può essere sostenuta a rigore di logica.

Analoghe condotte abusive e di favore nei confronti del Foria furono tenute nel RUSSO in occasione dell'adozione delle delibere di cui alla richiesta di autorizzazione più volte richiamata (allegata in copia agli atti).

Va peraltro osservato che, a maggior conferma dell'esistenza dell'organizzazione camorristica facente capo al FORIA (già ben evidenziata nei provvedimenti di codesto Tribunale del 30.11.90 e del 18.11.91 a carico di PERNA Luigi e degli altri decreti in essi richiamati) va considerata l'emissione da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli dr.sa Di Addea di provvedimento cautelare a carico di FORIA Salvatore + 19 (fra i quali risulta inserita il FORIA Nicola di cui alla presente proposta).

Tale misura sarà valutata, nel suo esatto e pregnante significato, da codesto Tribunale: qui può esser sufficiente segnalare da un lato -quanto ad affidabilità probatoria- che essa si fonda su plurime e reiterate dichiarazioni rese da testi, già compartecipi di alcune illecite attività, che hanno trovato un'impressionante serie di riscontri; dall'altro -quanto al contenuto- che risulta tracciato il profilo di un'organizzazione dotata di elevatissima capacità intimidatrice (che è stata definita "l'in sè dell'organizzazione mafiosa") e dedita a numerosi delitti sia per trarre profitto da tale capacità (estorsioni ed altro) che per difenderla e confermarla dinnanzi a tutti (omicidi ed altro).

Particolare aspetto delle dichiarazioni dei fratelli Ferretti (questo il nome dei testi sopra indicati) riguarda i risvolti economici, imprenditoriali e societari dell'organizzazione camorristica facente capo al Foria: su questa materia ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso.

Qui è opportuno sanzionare la pericolosità di uno dei capi dell'organizzazione camorristica in oggetto, e dei pubblici amministratori che, mediante la loro condotta illecita, hanno arrogantemente e dichiaratamente favorito alcune delle società oggetto del reinvestimento da parte dei Foria dei proventi della loro attività camorristica. La piena consapevolezza del Sindaco Russo e dell'assessore Boscato di favorire le società dei Foria e del loro prestanome Cervone è addirittura esplicita nelle dichiarazioni rese al P.M. dallo stesso Russo, il quale finge solo di non sapere (lui, relatore della delibera proposta ed approvata in Giunta) che la Socie-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà Sportiva Pomigliano Paciano sia cosa diversa Polisportiva Viribus Unitis -sulla quale peraltro, essendo il Foria il reale titolare, nessuna legittimazione aveva il Cervone, che pure è il fortunato richiedente il contributo (oltre che il socio dei Foria nella s.r.l. Edil Lavoro, unitamente a quel Beneduce Luigi ucciso in agguato camorristico nel 1991)-.

Va anche detto che lo strettissimo rapporto che lega il Sindaco Russo ai Foria è emerso, nel corso dell'indagine penale, da altri due importanti elementi:

1) le precise dichiarazioni di Ferretti Salvatore del 27.5.92 ("so che Pellecchiella [Foria Salvatore] comanda sul Comune e dispone degli appalti a proprio piacimento. So che ha in pugno il Sindaco Russo... So che l'assessore alla nettezza urbana Rasino fu aggredito fuori al bar Italia da (omissis) per la questione dei posti di lavoro, una quota dei quali doveva sempre esser riservata ai Foria. Elemento di collegamento fra il gruppo dei Foria ed il Comune di Pomigliano è il consigliere comunale Domenico Toscano, cugino del Salvatore [Foria]. Gran parte dei lavori previsti dal Piano regolatore, specialmente quelli relativi alla ristrutturazione dei vecchi fabbricati, sono stati realizzati dall'impresa di Nicola Foria o di suoi prestanomi") e di Ferretti Ferdinando del 14.5.92 (il quale afferma le medesime circostanze, ed aggiunge: "il Foria, circa due anni orsono, schiaffeggiò personalmente il Sindaco raffaele Russo, per una questione di posti di lavoro. Preciso che il Foria pretende che tutti i posti di lavoro getsiti per competenza dal Comune di Pomigliano debbano passare per le sue mani, in modo che sia lui a stabilire a chi debbano essere assegnati");

2) le dichiarazioni rese a parziale riscontro di quelle dei Ferretti dallo stesso Foria Nicola, il quale, nell'interrogatorio del 24.6.92, dopo aver ammesso di svolgere ampia attività nella ristrutturazione degli edifici finanziata con fondi comunali, alla domanda se abbia assistito ad un comizio elettorale tenuto per le recenti elezioni dal Sindaco Russo Raffaele, risponde: " si, si è trattato di un comizio relativo alle ultime elezioni politiche, tenuto nel cortile del padre del Cervone Domenico, Felice".

Ove si rilevi da un lato che la presenza dei componenti della famiglia Foria ad un comizio elettorale in Pomigliano (cittadina su cui esercitano un dominio assoluto ed incontrastato) costituisce un implicito quanto duro messaggio alla popolazione circa il voto, dall'altro che il Cervone è non solo prestanome dei Foria nelle società sopra indicate, ma loro socio nella 'Edil Lavoro s.r.l.' si comprende la sostanziale equiparazione, agli occhi della cittadinanza cui evidentemente il messaggio era diretto, di una piena 'sponso-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzazione' del destino politico del Russo da parte della famiglia camorristica dei Foria.

A ciò si aggiunga che, a conferma dei legami sia fra il RUSSO ed il Foria, sia fra questo e l'amministrazione comunale, in data 16.5.91 presso l'aula della Pretura Circondariale di Pomigliano il Russo (senza motivo la sua presenza) fu visto dai CC discorrere con il Com.te dei VV.UU ed un funzionario di quel Comune, convocati come testi a difesa in procedimento a carico di Foria Nicola.

Sussistono quindi indizi di appartenenza di tutti i proposti alla suddetta organizzazione, meglio descritta nel provvedimento cautelare allegato agli atti, emesso dal g.i.p. di Napoli nei confronti del Foria e della sua organizzazione.

Vi è peraltro da dire che questo p.m., prima di inoltrare la presente richiesta di autorizzazione a procedere, ha inteso attendere la valutazione da parte del Tribunale di Napoli -sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione- sulla gravità degli indizi finora raccolti; avanzando ad esso richiesta di sequestro dei beni appartenenti al Foria, al Cervone ed al Boscato in quanto gravati d'indizi, gli ultimi due, almeno della stessa pregnanza di quelli che colpiscono il sen. Russo, di appartenenza all'organizzazione camorristica del primo.

Il provvedimento emesso in data 12.5.93 dal Tribunale, che deve ritenersi faccia integrante parte della presente richiesta, impone di ritenere gravi e concreti gli indizi raccolti a carico del sen. Russo di 'appartenenza' (ai fini dell'art. 2 l.575/65 e succ. mod.) all'organizzazione camorristica capeggiata da Nicola Foria.

L'indagine in prevenzione dunque, archiviata dopo quella richiesta ed in attesa di questa decisione, va riaperta con conseguente richiesta di concedere la sopra descritta autorizzazione.

Napoli, 14 GIU. 1993

IL PUBBLICO MINISTERO
-dr. Paolo Mancuso-



IL PROCURATORE AGG. DELLA REPUBBLICA
(Paolo Mancuso)

